

RIORDINO CREDITI D'IMPOSTA – commi da 577 a 580

Con un apposito DPCM, al fine di **"assicurare effetti positivi" sul bilancio dello Stato**, saranno stabilite le **percentuali di fruizione** di una serie di crediti d'imposta, **non inferiori comunque all'85%** di quanto spettante in base alla specifica disposizione istitutiva.

Tra i crediti d'imposta interessati dalla "percentualizzazione" è ricompreso, ad esempio, il credito d'imposta degli esercenti sale cinematografiche, il credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali, il credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica e il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali.



Per il 2014 la predetta riduzione non è applicabile al credito d'imposta sul gasolio degli autotrasportatori.

Il MEF monitora l'utilizzo dei predetti crediti e procede, eventualmente, a rideterminare la percentuale di fruizione, in modo da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

IVAFE – comma 582

Dal 2014 la misura dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) prevista dall'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, **passa dal 1,5‰ al 2‰**.

CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MOD. 730 – commi da 586 a 589

Con l'intento di contrastare l'erogazione di **indebiti rimborsi IRPEF** nell'ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia delle Entrate procede alla **verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia** in presenza di un rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle **dichiarazioni presentate a partire dal 2014**, ossia dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – comma 590

È prevista la **proroga al triennio 2014-2016** del contributo di solidarietà introdotto dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI – commi 608 e 609

Come noto a decorrere dall'1.1.2014 è stato modificato il regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari (Informativa SEAC 18.9.2013, n. 229).

A seguito della revisione delle aliquote il Legislatore (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011) ha **soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie**, ancorché previste da leggi speciali.

Ora, è stato disposto che rimane comunque **applicabile** l'agevolazione riservata alla **piccola proprietà contadina** ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009 (imposte di registro e ipotecaria fisse e catastale 1%).

Inoltre, con l'integrazione dell'art. 1, comma 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è prevista l'applicazione dell'**imposta di registro** nella misura del **12%** ai trasferimenti di **terreni agricoli** e relative pertinenze a favore di **sogetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP**, iscritti nella gestione previdenziale.

RECLAMO E MEDIAZIONE – comma 611

Per effetto della modifica dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in materia di reclamo / mediazione, è previsto che:

→ per le controversie di valore non superiore a € 20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la **presentazione preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità** (in luogo della previgente ammissibilità) del ricorso stesso;

RIPRODUZIONE VIETATA

- qualora il ricorso sia presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l'Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;
- per il calcolo dei predetti 90 giorni è necessario avere riguardo a quanto previsto per i termini processuali;
- l'esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non sono comunque dovuti interessi e sanzioni;
- per le somme risultanti dall'atto oggetto di reclamo la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). Di fatto la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi. La sospensione non opera nel caso di improcedibilità.



Le predette modifiche operano dagli **atti notificati dal 3.3.2014**.

CAF – commi 616, lett. b) e c) e 617

Modificando l'art. 39, D.Lgs. n. 241/97 è prevista la sospensione, per un periodo da 3 a 12 mesi, dell'autorizzazione dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei CAF:

- in caso di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e contributive e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35;
- qualora siano forniti all'Amministrazione finanziaria documenti falsi o incompleti rispetto a quelli forniti dal contribuente.

Qualora le violazioni siano particolarmente gravi, l'attività di assistenza è revocata e, nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

La sospensione / inibizione / revoca dell'attività non è impedita dalla definizione agevolata delle sanzioni.

È inoltre prevista una sanzione da € 516 a € 5.165 qualora l'attività **non sia svolta nel rispetto di adeguati livelli di servizio** che saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione dei CAF da parte dell'Amministrazione finanziaria è attualmente stabilito l'obbligo, tra l'altro, di allegare una relazione tecnica sulla **capacità operativa del CAF**.

Ora è previsto che tale relazione tecnica dovrà rispettare il **contenuto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento** al fine di *"garantire adeguati livelli di servizio"*.

La novità **interessa anche i CAF già operanti** in quanto con il citato Provvedimento saranno definiti i tempi di adeguamento alla nuova disposizione.

Tra i **requisiti soggettivi** per gli amministratori e i sindaci del CAF è stato aggiunto quello di non aver fatto parte di società per le quali è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale a seguito di gravi violazioni.

Ulteriori novità riguardano l'attività di **assistenza fiscale** svolta dai CAF e attengono:

- alla possibilità concessa al contribuente di **destinare il credito** risultante dal prospetto di liquidazione all'utilizzo in compensazione nel mod. F24;
- all'obbligo di **conservare copia delle dichiarazioni e del prospetto di liquidazione per 4 anni** (anziché 2), fermo restando che le schede dell'8‰ e del 5‰ vanno conservate per 2 anni;
- al procedimento di **richiesta di documenti e chiarimenti** relativamente alle dichiarazioni trasmesse per il quale è comunque fatto rinvio ad un prossimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

RIPRODUZIONE VIETATA

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO – commi da 618 a 624

È riconosciuta la possibilità di estinguere, **senza corresponsione degli interessi**, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il **31.10.2013**, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.



La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli **avvisi di accertamento esecutivi emessi** dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione **fino al 31.10.2013**, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **entro il 28.2.2014**; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – commi da 639 a 679, da 681 a 703

È istituita la nuova **Imposta unica comunale**, c.d. "IUC", basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:

1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

- la prima, l'"**IMU**", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l'abitazione principale;
- la seconda, **riferita ai servizi**, a sua volta articolata:
 - nella "**TASI**" (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della **copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili** del Comune;
 - nella "**TARI**" (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al **servizio di gestione dei rifiuti urbani** (è abrogata la TARES).

IUC

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della **dichiarazione IUC**, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell'anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta.

Tale dichiarazione ha **effetto anche per gli anni successivi**; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).



Va evidenziato che **spetta al Comune** individuare il **numero delle rate** (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i **relativi termini**, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

RIPRODUZIONE VIETATA

Relativamente alle violazioni in materia di IUC è previsto il seguente regime sanzionatorio.

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omesso / insufficiente versamento	30%
Omessa presentazione dichiarazione	dal 100% al 200% con un minimo di € 50
Dichiarazione infedele	dal 50% al 100% con un minimo di € 50
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del Comune, entro 60 giorni dalla notifica	da € 100 a € 500

Le predette sanzioni sono **ridotte ad 1/3** se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni), il contribuente **provvede al pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.**

TARI – COMMI DA 641 A 668

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani.**

Va evidenziato che:

- sono **escluse** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a **destinazione ordinaria** iscritte o iscrivibili in Catasto, la **superficie assoggettabile** alla TARI è individuata in quella **calpestabile**. Per le **altre unità immobiliari** la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque **quella calpestabile**.

Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della **dichiarazione TARI** restano ferme le **superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES.**

La TARI è corrisposta in base a **tariffa commisurata** ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio "*chi inquina paga*" alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il Comune può prevedere **riduzioni / esenzioni** tariffarie nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.



La TARI **non è dovuta** in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver **avviato al recupero.**

In caso di **occupazione / detenzione temporanea** (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno) la TARI è dovuta in base a **tariffa giornaliera.**

I Comuni che hanno realizzato sistemi di **misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

TASI – COMMI DA 669 A 679 E 681

Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di **fabbricati**, compresa l'abitazione principale, **aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti**.

In caso di **leasing**, l'imposta è dovuta **dal locatario alla data di stipula del contratto** e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.

Va evidenziato che:

- sono **escluse** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- la base **imponibile** della TASI corrisponde a quella **prevista ai fini IMU** ex art. 13, DL n. 201/2011.

L'**aliquota di base** della TASI è pari all'**1%**. Il Comune potrà, con specifica delibera:

- ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU **non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013** (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1‰);
- il Comune può prevedere **riduzioni / esenzioni tariffarie**, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

Per l'unità **immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale**, sia all'**occupante** che al **titolare** del diritto reale corrisponde un'**autonoma obbligazione tributaria**. In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

Ai fini della **dichiarazione TASI** sono applicabili le disposizioni concernenti la **presentazione della dichiarazione IMU**.

IMU – commi da 707 a 728

Come disposto dal comma 703 **"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"**.

A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, DL n. 201/2011:

- l'IMU è applicata **a regime dal 2014**, anziché dal 2015;
- l'IMU **dal 2014 non è applicabile all'abitazione principale** (con esclusione di **A/1, A/8 e A/9**).
Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la **detrazione di € 200**. È stato **eliminato** il riferimento alla **maggiorazione di € 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da **110 a 75** il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.

Il Comune può considerare **"abitazione principale"** l'unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da **anziani o disabili** residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata;
- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da **cittadini italiani non residenti** in Italia purchè non locata;
- concessa in **comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado"** (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come **"abitazione principale"** per la sola quota di rendita non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L'agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.

RIPRODUZIONE VIETATA

L'IMU non è applicabile:

- alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- ai fabbricati di civile abitazione **destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008;
- alla **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
 - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - appartenente alla carriera prefettizia;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Dal 2014 è altresì disposta l'**esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali**.

PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013 – COMMA 680

È **prorogato** dal 16.1.2014 al **24.1.2014** il termine per il **versamento del conguaglio IMU 2013** relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l'**abolizione "limitata"** dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un **incremento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella base** (4‰ per l'abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il **40% di tale differenza**.

PROROGA SECONDA RATA TARES 2013 EMENDAMENTO – COMMA 680

È **prorogato** al **24.1.2014** il termine per il **versamento della maggiorazione standard TARES** (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Per il **2013** l'IMU relativa agli **immobili strumentali** è deducibile dal reddito d'impresa / lavoro autonomo nella **misura del 30%**. Dal **2014** la deducibilità è fissata nella **misura del 20%**.



L'IMU rimane comunque **indeducibile ai fini IRAP**.

TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI

A decorrere dal **2013**, il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale**, assoggettati ad IMU, è **tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%**.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

Relativamente alla presentazione della dichiarazione IMU, è previsto che:

- gli **enti non commerciali** possono utilizzare **esclusivamente** la modalità **telematica**. Ciò anche con riferimento alla dichiarazione relativa al 2012, da presentare entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per il 2013;
- gli **altri soggetti** possono presentare la dichiarazione **anche** con modalità **telematica** e pertanto gli stessi possono anche utilizzare il modello cartaceo.

RIPRODUZIONE VIETATA

VERSAMENTO IMU ENTI NON COMMERCIALI

Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento dell'IMU esclusivamente tramite il mod. F24, in 3 rate, di cui:

- le prime 2, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente, rispettivamente entro il 16.6 e il 16.12;
- la terza, a conguaglio, entro il 16.6 dell'anno successivo.

VERSAMENTI ERRONEI

In caso di **versamenti erronei**, già con riferimento al 2012, è previsto quanto segue.

Versamento a Comune diverso da quello competente	<p>Il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve riversare l'IMU indebitamente percepita al Comune competente.</p> <p>Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, il relativo importo, i dati contabili dell'immobile e il Comune destinatario e quello a favore del quale è stato erroneamente effettuato il versamento.</p>
Versamento superiore al dovuto	<p>Il contribuente deve presentare istanza di rimborso al Comune il quale provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a restituire la quota di propria spettanza; • a segnalare all'Erario la relativa quota da rimborsare.
Versamento allo Stato di somme dovute al Comune	<p>Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, dà comunicazione al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune.</p> <p>Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune.</p>
Versamento al Comune di somme dovute allo Stato	<p>Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest'ultimo provvede a riversare quanto dovuto dall'Erario.</p>

Insufficiente versamento Il rata IMU 2013

È disposta la **non applicazione di sanzioni** in caso di **insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013** qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2014.

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

L'istituzione dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 23/2011 è **differita al 2015**.

SOPPRESSIONE LIMITE ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI - comma 736

Dal **2014** è **soppresso il limite** di € 30, previsto dall'art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei **tributi locali**.

Tale limite continua ad operare esclusivamente per i tributi erariali e regionali. ■

RIPRODUZIONE VIETATA